

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.P.R. N° 600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

Stato Civile \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

Qualifica:

- Professore Ordinario     Professore Associato     Ricercatore  
 Personale Tecnico Amministrativo     Collaboratori ed Esperto Linguistico     Altro

**CHIEDE**

sotto la propria responsabilità, le seguenti **detrazioni**, nei limiti previsti dall'art. 12 e 13 del DPR. 917/1986 sulla base del proprio reddito complessivo:

**Detrazione per lavoro dipendente**    si     no

**Detrazione per coniuge a carico a decorrere dal** \_\_\_\_\_

(art. 12, comma 1, lettera a, DPR 917/1986)

**(Note)** Si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi annui propri superiori ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Per stabilire se il limite di € 2.840,51 sia stato superato occorre sommare i seguenti redditi: 1) redditi ordinari quali redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, ecc., 2) redditi figurativi quali i redditi di terreni e fabbricati, ecc., nonché retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Non concorrono a formare il limite di reddito suddetto i redditi soggetti a tassazione separata come arretrati, indennità di fine rapporto nonché acconti o anticipazioni sulle indennità di fine rapporto.

**Detrazione base per figli (naturali, adottivi, affidati o affiliati) a decorrere dal** \_\_\_\_\_

**Detrazione maggiorata per ciascun figlio di età inferiore a tre anni a decorrere dal** \_\_\_\_\_

**Detrazione maggiorata per il primo figlio se manca il coniuge a decorrere dal** \_\_\_\_\_

**Detrazione maggiorata per ciascun figlio portatore di handicap a decorrere dal** \_\_\_\_\_

**Detrazione per altri familiari (art. 433 C.C.) a decorrere dal** \_\_\_\_\_



**(Brevi Note)**

Si intendono compresi nei carichi familiari: i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (l'art. 433 del codice civile prevede: il coniuge - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali - gli adottanti - i generi e le nuore - i suoceri - i fratelli, le sorelle germani o unilaterali, i nipoti, il coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti).

Come previsto dall'articolo 12, comma 3 del TUIR, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che ogni soggetto dichiarato a carico possieda un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a €. 2.840,51, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

Il parametro di riferimento, al fine di individuare la detrazione spettante, è costituito dal reddito complessivo che rappresenta il totale di tutti i redditi conseguiti dal contribuente nel periodo d'imposta al lordo delle eventuali deduzioni.

Il meccanismo delle detrazioni risulta differenziato sia in funzione dell'età del figlio, sia del reddito complessivo del contribuente cui compete la deduzione stessa.

L'articolo 12, comma 1, lettera b) del TUIR dispone che la detrazione:

- a) la detrazione è ripartita obbligatoriamente al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore con reddito complessivo più elevato;
- b) in caso di separazione legale ed effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- c) nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori (la detrazione è però assegnata per intero al secondo genitore ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito - il beneficiario, salvo diverso accordo tra le parti, è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa);
- d) in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
- e) se l'altro genitore manca (coniuge deceduto) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico e per i successivi la deduzione spettante per i figli.
- f) I figli portatori di handicap sono esclusivamente quelli individuati ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104.

Le detrazioni sono fra di loro alternative e le detrazioni maggiorate risultano assorbenti rispetto alle altre.